

Evoluzione e valorizzazione dei diritti della personalità

Costituzione e tutela della persona

15 marzo 2023

Amarillide Genovese

I diritti della personalità

- ▶ Formula «diritti della personalità» → estranea al linguaggio del codice civile.
- ▶ Il tema dei **diritti della persona** è stato considerato per molto tempo come una questione ai margini del diritto privato. Questo era essenzialmente concepito come il diritto dei rapporti economici → diritto della proprietà e degli affari.
- ▶ Il codice civile si limita ad una disciplina essenziale del diritto al nome (artt. 6-9 c.c.), del diritto all'immagine (art. 10 c.c.) e alla disciplina degli atti di disposizione del proprio corpo (art. 5 c.c.).

I diritti della personalità

- ▶ Emersione di istanze di protezione di **interessi e valori della persona** non solo nei rapporti tra il cittadino e lo Stato ma anche nei rapporti tra soggetti privati (tutela della identità personale e della dignità della persona, della tutela della riservatezza, della protezione dei dati personali, tutela dell'identità digitale).
- ▶ Valorizzazione della clausola generale dell'art. 2 Cost. che tutela i diritti inviolabili dell'uomo, considerato non solo nella dimensione individuale ma anche nella dimensione sociale.
- ▶ Per il riconoscimento e l'affermazione dei diritti della persona nel nostro ordinamento sono state determinanti l'approvazione della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo da parte della Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 1948, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950) fino ad arrivare alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (2000).

Art. 2 Costituzione: La repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità

- ▶ **Uno degli articoli più ricchi di significato della Carta costituzionale** → clausola generale che non definisce e non elenca i diritti inviolabili dell'uomo, il cui significato è stato spiegato dall'interprete in ragione delle esigenze di protezione che sono via via emerse in relazione all'evoluzione del contesto storico e sociale. Catalogo aperto, una valvola di ingresso di nuovi diritti.
- ▶ L'art. 2 garantisce i diritti fondamentali e la dignità dell'uomo nella prospettiva di valorizzare la personalità individuale. Tuttavia i diritti inviolabili sono garantiti non solo guardando all'uomo come singolo ma anche alle formazioni sociali in cui realizza la sua personalità, cioè all'interno dei gruppi che si creano nella realtà della vita sociale: la famiglia, le associazioni studentesche, i partiti politici, le confessioni religiose, etc.: in questi gruppi organizzati la Costituzione riconosce i luoghi in cui si realizza il valore della persona e li tutela.

Art. 3 Costituzione: eguaglianza formale e sostanziale

- ▶ L'art. 3 Cost. sancisce il principio di eguaglianza formale e di pari dignità sociale delle persone (...*senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali*)
- ▶ ...e il principio di eguaglianza sostanziale che impone alla Repubblica il dovere di rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
- ▶ I diritti della personalità trovano, in via mediata, anche altri riferimenti costituzionali (artt. 13 ss. sulle libertà inviolabili, artt. 4 e 36 sulla tutela del lavoro, art. 32 in tema di diritto alla salute).

Diritti della personalità di nuova emersione: riservatezza e privacy

- ▶ Tutela della vita privata o tutela della privacy → diritto complesso, che comprende aspetti diversi, che sono emersi nel corso della evoluzione storica:
- ▶ da un lato, si fa riferimento alla difesa di una zona di intimità, uno spazio in cui essere ‘lasciati in pace’: il diritto si configura in questo caso come un potere di regolare l’accesso alla propria sfera di intimità, permettendo o vietando eventuali intromissioni in questo “spazio privato”;
- ▶ dall’altro lato, l’espressione *privacy* si riferisce al controllo sulle informazioni che riguardano la nostra persona, in tutte le sue espressioni: fisiche, affettive, morali, di opinione, patrimoniali (diritto all’autodeterminazione informativa);
- ▶ dimensione attuale della tutela alla privacy: diritto all’oblio

Privacy

Può essere definita, nella sua accezione tradizionale, come *“l’interesse del soggetto a mantenere la sfera della propria vita privata al riparo da indiscrezioni altrui”*.

L’interesse a tutelare la privacy è strettamente collegato alle **profonde trasformazioni operate dalla società industriale**, in cui il progresso tecnologico, la diffusione dei mezzi di comunicazione e degli strumenti di raccolta di dati e notizie consentono inedite e talora gravissime aggressioni della sfera intima della vita privata rendendo evidente la necessità di configurare un autonomo diritto alla riservatezza, azionabile in caso di violazione.

Storicamente....

La nozione giuridica di riservatezza si fa risalire ad un articolo del 1890 pubblicato da Samuel Warren e Louis Brandeis [*The right to Privacy*, in 5 *Harvard Law Review* (1890), 123 ss.]

Trae origine da un episodio della vita di uno degli autori: Warren, sposata la figlia di un senatore, iniziò a condurre una vita lussuosa e dispendiosa, attirando l'attenzione critica dei giornalisti.

Nell'articolo



gli autori spiegavano le ragioni dell'opportunità di introdurre nell'ordinamento giuridico nordamericano un nuovo diritto, il *right to privacy* (“ognuno ha diritto di essere lasciato in pace, di difendere quella che è la sua sfera intima, così come ha diritto di difendere da altrui invasioni la sua proprietà privata”).

La *privacy* era descritta come un **nuovo diritto soggettivo fondamentale, azionabile davanti ad un giudice**, inteso come *right to be let alone*, ossia diritto di essere lasciati «soli».

La riservatezza dei soggetti, infatti, era sempre più avvertita come un diritto minacciato e soffocato dalle intrusioni nella sfera della vita privata in una società dominata dal bisogno di informazioni e controllata dai *mass media*.

Primi riconoscimenti normativi

- **Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo (ONU, 1948)** – L'art. 12 vietò “*arbitrary interference with privacy*”.
- **Convenzione Europea per i diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (1950)** – L'art. 8 sancì il “*diritto di ogni persona al rispetto della vita privata e familiare*”.



Dagli anni '60 inizia a mutare il concetto di riservatezza

per il progresso delle innovazioni tecnologiche

(soprattutto creazioni di banche dati e diffusione di internet).

Il computer consente infatti di accumulare una enorme quantità di dati, riducendo il tempo per il reperimento delle informazioni e permettendo la loro elaborazione autonoma anche a distanza, grazie al collegamento tra elaboratore centrale e terminali ad esso associati.

Si pone ben presto il problema di controllare i propri dati: è infatti possibile l'interconnessione tra informazioni personali per ottenere dettagliati profili personali, anche associando dati di per sé neutri.

Dalla fine anni '70 ...

ulteriori sviluppi tecnologici e nuove esigenze di tutela della persona: si richiede che sia messa al corrente dell'esistenza delle banche dati, delle modalità di funzionamento delle stesse e soprattutto dei propri dati personali messi in circolazione. Nuova concezione di riserbo: non più diritto alla difesa della propria vita privata, ma diritto al corretto trattamento dei propri dati personali (diritto all'autodeterminazione informativa)



**PRIVACY= DIRITTO AL CONTROLLO SUI
PROPRI DATI PERSONALI**

In Italia...

Il tema assume rilievo a partire dagli anni '50 nell'ambito di controversie originate da film o pubblicazioni riguardanti vicende private di personaggi noti.

- Mancanza norma giuridica espressa a tutela privacy
- Il problema della privacy emerge nelle aule di Tribunale:

Cass. 22.12.1956 n. 4487

controversia originata da un film sul tenore Caruso (*Caruso. Leggenda di una voce*), giudicato dagli eredi dello stesso lesivi dell'onore, della memoria e della riservatezza dello stesso. Esso infatti rappresentava gli umili ambienti in cui era cresciuto il tenore, la tendenza all'alcolismo e il tentativo di suicidio.



in quella circostanza, i giudici negarono la tutela della riservatezza, in quanto **non prevista da alcuna norma di legge**

App. Milano 26.8.1960

Controversia riguardante il libro “*Il grande amore*” riguardante la relazione tra Claretta Petacci e il duce – ritenuto offensivo della riservatezza della donna e dei suoi familiari



In quella circostanza, i giudici ritennero violato il diritto al riserbo, inteso come “*facoltà giuridica di escludere ogni invadenza estranea dalla sfera della propria intimità personale e familiare*”

Cass., 27.5.1975, n. 2129

riconosce senza esitazioni il diritto alla privacy

Un fotografo munito di teleobiettivo aveva immortalato la principessa Soraya, già in esilio, nella propria villa, in atteggiamenti affettuosi con un regista. La principessa, prima ancora della pubblicazione delle foto in una rivista agiva in giudizio lamentando la violazione dell'immagine, della riservatezza e del domicilio. Nel riconoscere l'esistenza di un diritto alla riservatezza, la Corte esprime anche l'inopportunità di una definizione rigida della stessa, preferendo l'adattamento del contenuto alle esigenze degli ambienti, delle zone e dei tempi. Viene introdotta, pertanto, una nozione di riservatezza, peraltro consolidatasi nel tempo, quale *«riserbo dell'intimità della vita domestica privata, di situazioni e vicende personali e familiari che si svolgono nell'ambito del proprio domicilio e che vanno tutelate da ingerenze di terzi, non giustificate da interesse generali e pubblici di carattere preminente»*.

Fondamento normativo del diritto alla riservatezza

Con la storica sentenza 2199/1975:

- ▶ la Cass. ha ravvisato il fondamento normativo del diritto alla riservatezza nell'art. 2 Cost.
- ▶ ne ha individuato la natura nella tutela di quelle vicende **STRETTAMENTE PERSONALI E FAMILIARI CHE NON HANNO PER I TERZI UN INTERESSE SOCIALMENTE APPREZZABILE ANCHE SE VERIFICATE FUORI DAL DOMICILIO DOMESTICO.**

Il diritto alla identità personale

- ▶ Derivazione del diritto alla riservatezza è il **diritto alla identità personale** cioè il diritto a non essere presentati agli occhi del pubblico in modo falsato rispetto ai valori e ai connotati fondamentali che caratterizzano la proiezione sociale della persona (*false light in the public eye*).
- ▶ Pretura di Roma, 6.5.1974 (manifesto divorzista)
- ▶ Il caso Veronesi (Cass., 22.6.1985, n. 3769)

Diritto all'oblio

- ▶ Anche il diritto all'oblio rappresenta una declinazione del diritto alla riservatezza, tutelando l'interesse del soggetto, le cui vicende furono un tempo note alla generalità dei consociati, a rientrare nell'anonimato.
- ▶ Il tema dell'oblio evoca il fattore del tempo (p.es. risocializzazione e rieducazione del condannato).
- ▶ La pubblicazione di una notizia lecitamente effettuata in un determinato momento storico perde di giustificazione se viene riproposta in un momento successivo e non sussistono fatti nuovi che «riattualizzano» la vicenda passata.
- ▶ Il caso Rebecconi
- ▶ Una decisione recente sul diritto all'oblio: Cass. 5 aprile 2012, n. 5525 (aggiornamento degli archivi on line).
- ▶ Il caso Google Spain (Corte giust. UE, 13 maggio 2014): il diritto a non essere trovato on line, diritto a opporsi alla indicizzazione dei propri dati ad opera del motore di ricerca.

L'identità digitale

- ▶ Quali sono le nuove prospettive dell'identità personale?

L'era digitale pone all'attenzione dell'interprete una ulteriore accezione del concetto di identità personale: l'**identità digitale**, che possiamo qualificare come l'identità che un determinato soggetto assume in rete.

Questo aspetto dell'identità del soggetto ha una connotazione **dinamica** in quanto **presuppone lo svolgimento di attività relazionali in un contesto partecipativo telematico oppure finalizzata alla conclusione di un contratto online.**

Riguardo al primo profilo, si pongono diverse questioni problematiche connesse alla esigenza di assicurare la tutela dell'identità personale in rete (furto d'identità→ attraverso la creazione di un falso profilo, usurpando il nome altrui, oppure utilizzando la fotografia di un'altra persona).

Tutela inibitoria (cessazione comportamento lesivo), risarcitoria.

Diritto di cronaca vs. Diritti della persona (riservatezza, identità personale, dignità)

- ▶ La giurisprudenza ha affrontato il delicato problema del rapporto tra diritto di cronaca (21 Cost.) e tutela della riservatezza.
- ▶ La sentenza cd. decalogo del giornalista del 1984:
- ▶ Verità dei fatti narrati
- ▶ Interesse pubblico della notizia
- ▶ Continenza espositiva

Riferimenti normativi

- Il primo intervento normativo di rilievo nel nostro ordinamento in tema di riservatezza è la **l. 675/1996**, di recepimento della dir. 95/46/CE
- Numerose modifiche ed integrazioni
- **D. Lgs. 196/2003: “Codice della Privacy”**
- Regolamento UE 679/2016 General Data Protection Regulation (GDPR).
- D. Lgs. 101/2018: Normativa di adeguamento alle disposizioni del GDPR

Art. 17 GDPR

Diritto all'oblio su internet

- ▶ Le istituzioni comunitarie hanno avviato una riflessione all'esito della decisione sul caso Google Spain che ha condotto ad una codificazione del diritto all'oblio nel GDPR adottato a giugno 2016 e divenuto operativo nel maggio 2018.
- ▶ L'art. 17 del regolamento nasce dall'esigenza di rafforzare, con particolare riguardo al mondo digitale, la pretesa dell'interessato di ottenere la rimozione di informazioni relative alla persona il cui trattamento non è più giustificato e che potrebbero ledere la sua sfera individuale.

Diritto all'oblio

- ▶ Il diritto all'oblio si muove sul sottile filo che lega la tutela della identità personale, il diritto di cronaca e la memoria collettiva nell'ambito di uno scenario interessato da continue trasformazioni.
- ▶ Trovare il giusto bilanciamento tra queste diverse esigenze è un compito particolarmente complesso perché ad essere messa a rischio è la evoluzione democratica della società moderna che fa del pluralismo delle informazioni e della conoscenza critica il suo pilastro fondamentale.
- ▶ Il diritto all'oblio trova un suo limite nel particolare ruolo rivestito dai soggetti che avanzano una pretesa di tutela, qualora le vicende personali di questi ultimi siano legate alla storia o alla evoluzione di una collettività.

La questione del rapporto tra diritto di cronaca e diritto all'oblio rimessa alle Sezioni unite della Corte di cassazione

- ▶ Ordinanza del 5 novembre 2018 della terza sezione della Corte di cassazione
- ▶ L'ordinanza chiede che vengano definiti *«univoci criteri di riferimento, i quali consentano agli operatori del diritto (e ai consociati) di conoscere preventivamente i presupposti in presenza dei quali un soggetto ha diritto di chiedere che una notizia, a sé relativa, pur legittimamente diffusa in passato, non resti esposta a tempo indeterminato alla possibilità di divulgazione»*.

Sentenza sez. un. 22 luglio 2019, n. 19681

- ▶ "In tema di rapporti tra il diritto alla riservatezza (nella sua particolare connotazione del c.d. diritto all'oblio) e il diritto alla rievocazione storica di fatti e vicende concernenti eventi del passato, il giudice di merito - ferma restando la libertà della scelta editoriale in ordine a tale rievocazione, che è espressione della libertà di stampa e di informazione protetta e garantita dall'art. 21 Cost. - ha il compito di valutare l'interesse pubblico, concreto ed attuale alla menzione degli elementi identificativi delle persone che di quei fatti e di quelle vicende furono protagonisti.
- ▶ Tale menzione deve ritenersi lecita solo nell'ipotesi in cui si riferisca a personaggi che destino nel momento presente l'interesse della collettività, sia per ragioni di notorietà che per il ruolo pubblico rivestito; in caso contrario, prevale il diritto degli interessati alla riservatezza rispetto ad avvenimenti del passato che li feriscano nella dignità e nell'onore e dei quali si sia ormai spenta la memoria collettiva (nella specie, un omicidio avvenuto ventisette anni prima, il cui responsabile aveva scontato la relativa pena detentiva, reinserendosi poi positivamente nel contesto sociale)".

Sentenza sez. un. 22 luglio 2019, n. 19681

- ▶ Nell'iter della decisione assumono un rilievo decisivo i principi generali che presiedono alle attività di trattamento dei dati personali, precisati dall'art. 5 del GDPR e dal novellato Codice della privacy:
- ▶ Minimizzazione dei dati
- ▶ Liceità, pertinenza e proporzionalità rispetto alle finalità perseguite (p.es. nella vicenda portata all'attenzione dei giudici della Corte di cassazione a sezioni unite, le finalità informative e di sensibilizzazione che l'articolo si proponeva avrebbero potuto essere conseguite anche non riportando le generalità dei soggetti coinvolti, ma utilizzando solo le iniziali).